



IL CANCELLIERE  
Antonio Sarica

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
*- Direzione Distrettuale Antimafia -*

**DECRETO DI FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO**

*- Art. 384 c.p.p.-*

I Pubblici Ministeri, dott. Marco Colamonici e dott. Stefano Musolino,

Visti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di

1. **FONTANA Filippo**, nato a Melito di Porto Salvo il 07.12.1959 ivi residente alla via Musa n.65;
2. **GULLÌ Giovanni**, nato a Melito di Porto Salvo il 12.10.1978, ivi residente alla via Annà n.67;
3. **MINNITI Salvatore**, nato a Montebello Jonico il 13.06.1961, ivi residente alla alla via Nazionale S. Elia trav. VIII 13/A - Saline Ioniche;
4. **MUSOLINO Luigi**, nato a Reggio Calabria il 06.02.1976, ivi residente alla c.da Maldariti n. 47 - Ravagnese;
5. **MUSOLINO Domenico**, nato a Reggio Calabria il 14.07.1976, ivi residente alla via Provinciale Vecchia 101, ma di fatto ivi domiciliato alla Via Andiloro snc;

indagati in ordine ai seguenti reati:

**Musolino Luigi, Minniti Salvatore, Fontana Filippo, Gulli Giovanni**

del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c. p., perché compartecipi della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso ed armata presente nella provincia di Reggio Calabria ed operante su tutto il territorio nazionale, denominata "ndrangheta" ed, in particolare, delle sue articolazioni territoriali denominate "cosca IAMONTE" e "cosca FICARA/LATELLA", della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza ed operatività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:

- commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la persona ed il patrimonio;
- acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
- realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;
- impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

- gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti che venivano offerti ad esponenti politici compiacenti a seconda dei favori accordati, o da accordare, all'associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipi.

**In Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo tra il mese di maggio 2011 e il 29 luglio 2011.**

### **Tutti**

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 56, 110, 629 co. 2 c.p., 7 D.L. n. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere, la società COGIP S.p.A. di Catania - attraverso le reiterate minacce rivolte alla persona del geometra TESTA Francesco (dipendente della S.p.A. ed a capo del cantiere mobile operativo lungo la SS 106) - a versare la somma di denaro di € 60.000,00 (pari al 4% del valore dell'importo complessivo dell'appalto aggiudicato dalla predetta S.p.A.), al fine di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o., non riuscendovi per l'opposizione della vittima designata.

Con le aggravanti:

- di avere commesso i fatti in più persone riunite;
- di avere commesso i fatti quali partecipi dell'associazione mafiosa denominata "ndrangheta";
- di avere agito avvalendosi della condizione di assoggettamento ed omertà conseguente all'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", attraverso l'evocazione esplicita della loro appartenenza alle cosche mafiose che controllavano la zona ed alle quali erano necessario evolvere un contributo estorsivo, in ragione della loro pianificata, rigorosa spartizione del controllo di quel territorio.

Più in particolare:

**FONTANA Filippo, MINNITI Salvatore e MUSOLINO Luigi**, per aver rivolto direttamente l'intimidazione e l'illecita richiesta della somma di denaro al TESTA;

**GULLÌ Giovanni e MUSOLINO Domenico**, per essersi adoperati al fine di agevolare gli incontri estorsivi intercorsi tra TESTA Francesco e gli altri correi.

**In Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo tra il mese di maggio 2011 e il 29 luglio 2011**

**Ritenuto che** sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti per cui si procede a carico degli indagati sopraindicati, alla luce dell'attività investigativa sintetizzata nell'informativa n. 153/19-2011 del 6.2.2012 del RONI CC di Reggio Calabria (e relativi allegati) che qui si intende interamente richiamata e che ha chiaramente indicato la molteplicità di elementi di prova che riconducono agli indagati i fatti dettagliatamente descritti in imputazione.

#### *I principali elementi di prova della fattispecie estorsiva*

In particolare, l'indagine si è giovata del fattivo contributo dichiarativo della vittima: la COGIP S.p.A.<sup>1</sup> con sede in Catania; ed infatti, l'amministratore della impresa, nella persona di COSTANZO Francesco Domenico<sup>2</sup>, denunciava, presso gli uffici della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, i tentativi di estorsione posti in essere da ignoti soggetti in relazione ai lavori manutentivi che la S.p.A. stava effettuando lungo la SS 106 Jonica nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo. Il denunciante riferiva di avere appreso dai suoi dipendenti operanti presso il predetto cantiere che

<sup>1</sup> COGIP S.p.A., avente sede legale a Tremestieri Etneo (CT) in via Trinacria 15. La società in questione ha come oggetto sociale "la realizzazione e l'esecuzione totale e parziale di opere edili in genere... la realizzazione e l'esecuzione totale e parziale di opere edili e stradali, marittime e ferroviarie di ogni genere e specie... la realizzazione, in via esclusiva di opere pubbliche e private in genere attraverso la procedura di affidamento tramite appalto, appalto concorso, concessione ovvero altro sistema di affidamento."

l'impresa era stata oggetto di una richiesta estorsiva per un somma di denaro pari al 4% relativa alle singole categorie di lavori appaltati.

La successiva escussione dei dipendenti indicati ed, in particolare del geometra TESTA Francesco<sup>3</sup>, capo del cantiere mobile oggetto della bramosia estorsiva, confermavano il dato riferito dal Costanzo e consentivano una dettagliata ricostruzione della dinamica criminale descritta in imputazione, nonché la sicura identificazione dei responsabili dei fatti così accertati.

Così ha riferito il Testa, nelle SIT, nei passaggi di maggiore interesse sintetizzati nella menzionata informativa del RONI CC (si evidenzia come, al fine di una migliore comprensione saranno aggiunti dagli istanti, tra parentesi, l'identità dei protagonisti, per come successivamente emersa nel corso delle ricognizioni fotografiche effettuate):

“... ”

- che nel mese di Marzo 2011 la ditta COGIP aveva iniziato i lavori di messa in sicurezza della SS106 Jonica dal km 6+700 al km 31+00 che abbracciava un territorio compreso tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo;
- che verso la metà di maggio, durante i lavori di ripristino della galleria “Calvario” a Melito di Porto Salvo, un ragazzo (il Gulli) a bordo di un motociclo HONDA SH 300 di colore grigio gli si era avvicinato e lo aveva invitato a seguirlo in quanto c'erano “alcune” persone che avrebbero voluto parlargli;
- di aver, quindi, seguito il giovane a bordo del predetto scooter, dapprima in un distributore di carburante TAMOIL, sito sempre sulla SS 106 al km 27+ 000 e subito dopo in una stradina di campagna, sita di fronte, dove ad attenderli vi erano altre due persone (il Minniti ed il Fontana), uno delle quali (il Minniti), sostanzialmente, lamentava il fatto che **“i lavori erano iniziati senza le dovute presentazioni”**;
- che l'uomo (il Minniti), dimostrando di conoscere alla perfezione persino l'ammontare dell'importo dei lavori, gli chiedeva come **“avrebbero voluto fare per pagare il “disturbo” causato loro dalla presenza della ditta del TESTA sul posto”**, facendo chiaramente intendere che la ditta avrebbe dovuto pagare a lui il c.d. *“pizzo”* in quel tratto di strada che ricadeva su Melito di Porto Salvo, aggiungendo che si sarebbero fatti sentire più in là;...”

Giova evidenziare, a questo punto come la progressione estorsiva abbia subito un arresto, poiché nel corso del predetto colloquio, il Testa rappresentava ai suoi interlocutori - che pure avevano dato prova di essere ben a conoscenza dei contenuti economici del contratto di appalto - che l'impresa *“... stava effettuando dei “semplici” lavori di messa in sicurezza di quel tratto di strada, oltre alla pavimentazione ed alla posa delle barriere, mentre altra parte dei lavori a cui l'uomo faceva riferimento, erano relativi alla fase di ammodernamento di quel tratto di strada, e che questi ultimi, per il momento, non erano lavori di competenza della mia impresa. A questo punto la discussione si interrompeva e difatti l'uomo mi diceva “va bene geometra se mi dice così ci rifaremo sentire noi più in là”...”*. La circostanza appare rilevante ai fini dell'esatta comprensione della vicenda criminale e della qualità dei correi, atteso come, nel caso di specie, i due estorsori pur essendo a conoscenza dei dettagli economici dell'appalto, a fronte delle obiezioni poste dalla vittima, non avevano il potere di assumere ulteriori determinazioni e, perciò, prendevano tempo.

---

<sup>3</sup> TESTA Francesco, nato ad Aci Catena il 19.05.1981.

La logica spiegazione di un siffatto comportamento è che costoro dovevano riferire la circostanza appresa ai maggiorenti della cosca di riferimento per conto della quale operavano, non potendo - nonostante il significativo patrimonio di informazioni detenuto, in merito alla tipologia, caratteristiche ed ai dati economici dell'appalto - assumere decisioni autonome. La circostanza appresa dalla vittima, infatti, imponeva una riconsiderazione complessiva della strategia estorsiva, anche con riferimento all'entità percentuale della pretesa illecita ovvero al soggetto economico a cui imputarla, che non rientrava nelle loro facoltà ed imponeva di rimettere la questione ai vertici operativi della cosca mafiosa di riferimento.

Ma la conclusione di tale riconsiderazione delle pretese estorsive non mutava gli originari intendimenti e così, riassumendo con il RONI CC le dichiarazioni del Testa, la vicenda prosegue nei termini che seguono:

“....

- che intorno alla seconda settimana di luglio, durante le fasi di montaggio delle barriere, riceveva la telefonata del caposquadra Pietro MASELLA, che lo invitava a raggiungerlo immediatamente sul cantiere al km 26 + 000 per un problema urgente che si era verificata;
- che sul posto gli veniva spiegato che poco prima, un uomo di circa 55 anni, era sbucato fuori all'improvviso dalla vicina campagna e dopo aver tolto con violenza gli attrezzi di lavoro dalle mani degli operai, li minacciava di andarsene e intimava loro di riferire a lui (al geometra TESTA) che “avrebbe dovuto mettere a posto la situazione prima di continuare i lavori”;
- che il giorno successivo, intorno a mezzogiorno, veniva contattato da MUSOLINO Domenico, dal quale la ditta COGIP aveva noleggiato alcuni mezzi d'opera, che lo invitava a recarsi il giorno dopo alle ore 16:00 al distributore AGIP di Carmelo RIGGIO, in quanto alcune persone volevano parlargli;

...”.

In merito all'inserimento nella dinamica estorsiva di Musolino Domenico ed alla sua chiara consapevolezza di svolgere un ruolo attivo nella stessa, giova riportare pedissequamente il narrato del Testa, il quale specificava come il giorno successiva all'irruzione aggressiva che aveva costretto l'impresa a sospendere le attività:

*“...il cantiere riprendeva normalmente i lavori. Intorno a mezzogiorno venne a trovarmi presso il deposito sito sulla SS 106 al km 15+500, alle spalle del ristorante “Il Fumaiolo”, il signor MUSOLINO Domenico, che io conosco in quanto dallo stesso abbiamo noleggiato alcuni mezzi per il trasporto dei rifiuti speciali ed altri mezzi d'opera. Il MUSOLINO Domenico, mi chiedeva se potevo recarmi, il giorno successivo, alle ore 16:00 al distributore AGIP di Carmelo RIGGIO, in quanto alcune persone volevano parlarmi, aggiungendo che aveva saputo che c'era stato “casino”. Preciso di non aver parlato con MUSOLINO di quanto accaduto il giorno precedente. Chiedevo quindi al MUSOLINO se lui mi avesse accompagnato all'incontro ma mi rispondeva in maniera negativa e precisava di voler rimanere fuori da questa storia, specificando che lui mi aveva solo fatto da “portavoce”. Il MUSOLINO mi precisava di farmi trovare lì al distributore all'orario convenuto, che poi sarei stato avvicinato da queste persone. Aggiungeva inoltre che a lui non importava se io fossi andato a meno all'incontro...”.* E' evidente, perciò, come il Musolino fosse stato messo a parte dell'accaduto da parte degli stessi protagonisti della vicenda estorsiva, per conto dei quali svolgeva consapevolmente il ruolo di “portavoce”, al fine di combinare un incontro con la vittima, nel corso della quale proseguire l'intimidazione ed imporre il pagamento dell'ingiusto profitto preteso.

Ed effettivamente, il giorno successivo, proseguendo con la sintesi delle dichiarazioni del testa ad opera del locale RONI CC:

“... ”

- che il giorno successivo, dopo essersi presentato all'appuntamento all'interno della predetta area di servizio, veniva avvicinato dallo stesso ragazzo che la prima volta a bordo dello Scooter HONDA SH 300 lo aveva portato alla TAMOIL (il Gulli), il quale lo accompagnava, questa volta, in zona San Leo, dove ad attendere vi erano altre due persone di sesso maschile che non aveva mai visto prima;
- che una di queste persone (Musolino Luigi) , riferendo di essere il “rappresentante di zona”, gli spiegava che:
  - a. la zona compresa dal km 6+700 al semaforo di Pellaro, era di sua competenza;**
  - b. quella compresa tra il semaforo di Pellaro fino al km 22 era divisa a metà tra la sua “famiglia” ed un'altra “famiglia” che non specificava;**
  - c. quella compresa tra il km 22 ed il km 31 era di competenza delle persone con cui aveva parlato la volta precedente vicino alla TAMOIL;**
- di aver fatto presente che già altre persone si erano fatte vive per gli stessi motivi e l'uomo, dicendo di esserne già a conoscenza di tale circostanza, aggiungeva che a breve sarebbero andati in un'altra zona per parlare proprio con queste persone;
- che effettivamente ognuno con i propri mezzi si recava in zona Annà di Melito di Porto Salvo, precisamente in una zona antistante una spiaggia dove incontrava nuovamente l'uomo (il Minniti) con il quale aveva parlato la prima volta nella stradina di campagna di fronte la TAMOIL;
- che dopo i convenevoli, l'uomo che da San Leo lo aveva accompagnato ad Annà, gli spiegava che, essendo loro i “referenti” sul territorio, *“per il quieto vivere”, la ditta avrebbe dovuto versare il corrispettivo pari al 4% del valore dell'importo complessivo riferito alle categorie delle barriere di sicurezza e del rifacimento dell'asfalto, per un valore pari a 60.000,00 Euro;*
- che alla sua risposta, circa il mancato potere decisionale, i soggetti rispondevano che avrebbero atteso una sua risposta;
- che il 26 luglio 2011, notando passare più volte nei pressi del cantiere il solito ragazzo (il Gulli) che gli portava “le ambasciate” e che lo aveva in passato accompagnato ai vari incontri, (quello con lo scooter HONDA SH 30), lo fermava e gli comunicava quelle che erano le decisioni assunte dai suoi superiori, ossia che non solo non avrebbero acconsentito a nessuna richiesta estorsiva ma che avrebbero anche denunciato i fatti, invitando, al contempo, il giovane a bordo dello scooter a riferire il tutto “a chi di competenza”;
- che il 29 luglio 2011, il giorno prima di andare in ferie, mentre stava per salire in macchina, notava vicino la ruota anteriore sinistra una bottiglia in plastica contenente della benzina, alla quale però non dava peso e che scansava con un calcio.

...”.

#### *I criteri d'identificazione degli indagati*

Le ricognizioni fotografiche eseguite dal Testa (per ben tre volte) e dal Conoscenti offrono rassicuranti elementi di certezza in ordine alla esatta identificazione degli indagati, nei termini sopra riferiti e riportati scrupolosamente nell'informativa finale del RONI CC. Nel rinviare a quest'ultima per i dettagli, giova evidenziare come si sia correttamente proceduto ad una preliminare descrizione dei protagonisti della tentata estorsione da parte del Testa, il quale poi ha proseguito con la visione degli album fotografici. Inoltre, va aggiunto come tutti gli indagati siano stati visti dal principale ricognitore (il Testa) non solo in occasione degli incontri estorsivi, ma anche in altre circostanze. Ne deriva, allora,

come il ricognitore abbia avuto occasione di ben rammentare le caratteristiche fisiognomiche e somatiche dei suoi interlocutori, avendo avuto reiterate occasioni per poterle ben fissare nella sua memoria. Numerosi sono poi i riscontri alla ricognizione. Così il Gulli (peraltro autonomamente individuato dal Crescenti, nel corso della sua personale ricognizione) è risultato essere stato frequentemente notato a bordo di un ciclomotore corrispondente al modello con il quale il Testa ha riferito essersi recato presso il cantiere. Il Fontana, dalle fotografie acquisite, appare avere la caratteristica dentale rammentata dal ricognitore. Il Minniti era chiamato dal Fontana nel corso del primo colloquio estorsivo: "...Zi Turi...", diminutivo di Salvatore che è il nome dell'indagato. Quanto al Musolino Luigi, il luogo dell'incontro con lui, dettagliatamente descritto dal Testa (che ha ripercorso oralmente tutto il tragitto svolto per arrivarvi) corrisponde a quello in cui egli gestisce una impresa di autotrasporti; inoltre, il ricognitore ha rammentato di averlo incontrato in un centro commerciale unitamente ad una donna e due piccole bambine; orbene, l'indagato è risultato essere sposato e padre di due fanciulle di quattro e dieci anni.

Non sussistono dubbi, perciò, in ordine all'affidabilità delle ricognizioni. Ed ha riscontro di tale dato va evidenziato come il Testa abbia effettuato in tre occasioni diverse la ricognizione fotografica visionando album sempre diversi (sebbene quello della prima e della seconda ricognizione differiva solo perché una volta in bianco e nero, nella seconda a colori) e dimostrando sempre una assoluta sicurezza nell'individuazione degli indagati, cui ha attribuito sempre i medesimi ruoli descritti in occasione delle prime SIT e contestuale ricognizione. La fonte di prova derivante dalle plurime ricognizioni fotografiche è, perciò, rassicurante ed affidabile, munita di significativi riscontri specifici individualizzanti, frutto di una sedimentata (perché frutto di reiterati incontri, sviluppati in contesti diversi) memorizzazione della caratteristiche somatiche e fisiche degli indagati.

#### *La rilevanza penale della partecipazione di ciascuno alla tentata estorsione*

Alla luce dei descritti elementi, è evidente la responsabilità della tentata estorsione aggravata in capo al Minniti ed a Musolino Luigi che ne sono stati i principali e più attivi protagonisti. Ad uguali conclusioni, si giunge per il Gulli che si è attivato per conto di entrambe le articolazioni territoriali criminali, svolgendo il ruolo di primo ed ultimo interlocutore del Testa.

La posizione del Fontana e di Musolino Domenico impone, invece, di diffondersi più a lungo sugli elementi ed argomenti probatori che depongono nel senso della loro partecipazione al fatto in termini penalmente rilevanti.

E' opinione degli scriventi che il ruolo del Fontana nella vicenda non sia stato limitato a quello di invitato di pietra alla convocazione del Testa nel corso della quale il Minniti gli rivolgeva la prima istanza estorsiva. In vero, già questo semplice ruolo influiva sia in senso rafforzativo dell'altrui proposito, sia in senso accrescitivo della capacità intimidatrice (con una valutazione che è già del

legislatore che punisce con pena aggravata l'estorsione consumata da più persone riunite), tenuto conto della pacifica massima di esperienza secondo la quale non partecipa ad una intimidazione (preventivamente programmata e non già occasionale) di schietta matrice mafiosa un soggetto che non sia legato da un saldo vincolo di solidarietà con colui che si assume la responsabilità di formularla esplicitamente. Peraltro, a conferma e riscontro della conclusione inferenziale sopra accennato, si rammenta un passaggio specifico della dichiarazione del Testa, il quale in merito alla condotta del Fontana riferiva:

*"...Questa persona (il Fontana n.d.r.) non ha mai parlato direttamente con me, ma durante l'incontro, quando lo "Zio TURI" (il Minniti, n.d.r.) del punto precedente, lamentava il fatto che le imprese a cui noi avevamo chiesto dei preventivi non erano di loro gradimento, l'uomo con il dente d'orato, a mò di conferma testualmente affermava "sì Zio Turi a quello di Bovalino...Vincenzo GALLO".....".* Ecco, allora come dalla viva voce del Fontana è emersa la sua intraneità al circuito relazione economico-criminale in cui è maturato il proposito estorsivo e, quindi, la sua partecipazione attiva e consapevole al fatto delittuoso.

L'affermazione del Fontana, infatti, riscontra la sua piena intraneità e partecipazione non solo alla specifica vicenda criminale, ma – più in generale – agli interessi economici ed imprenditoriali della cosca per conto della quale, unitamente, al Minniti era avanzata la richiesta estorsiva. La sua affermazione, infatti, è propria di un soggetto perfettamente inserito ed informato in ordine ai criteri di  *overmante* mafiosa del territorio che, nel corso del dialogo, ne fa sfoggio, al fine di fare intendere alla vittima lo spessore criminale dei suoi interlocutori e così persuaderlo più agevolmente a cedere alle loro pretese. Ne deriva, quindi, come egli fosse presente al colloquio estorsivo proprio allo scopo di partecipare fisicamente alla condotta criminale accertata, giustificando la qualificazione della sua partecipazione in termini concorsuali al delitto.

Si è già detto, scorrendo il resoconto dei fatti principali che ci occupano, del ruolo svolto da Musolino Domenico, riportando pedissequamente quanto riferito a proposito della sua partecipazione al fatto da parte del Testa. Già in quella sede, si era evidenziato come il Musolino fosse stato messo a parte di quanto accaduto direttamente dagli autori della precedente intimidazione o dai loro mandanti, non avendolo notiziato, invece, il Testa. Egli ha avuto, perciò, una informazione precisa delle circostanze del fatto e della necessità di convocare il rappresentante di cantiere dell'impresa, al fine di persuaderlo a cedere alla pressione estorsiva e, non di meno, ha prestato un contributo consapevole e volontario al perpetuarsi dell'intimidazione (e questa chiara consapevolezza del ruolo la si deduce anche dall'essersi definito "...portavoce..." , recando al Testa il messaggio funzionale a consentire un ulteriore incontro tra vittima ed aguzzini. E sul punto, non vale osservare che egli abbia riferito conclusivamente che gli fosse personalmente indifferente la circostanza che il Testa fosse andato o meno all'incontro ovvero il suo rifiuto di accompagnare la vittima all'appuntamento, accompagnato dall'affermazione che volesse restare estraneo alla vicenda. Siffatti dettagli della sua condotta, infatti,

sono utili a rappresentare la minore intensità del dolo, in ragione della sua estraneità al profitto conseguente al reato, ma non servono ad elidere il suo contributo concorsuale (secondo il modello di tipizzazione unitaria della partecipazione al reato, fondata sul criterio dell'efficienza causale agevolatrice), attesa l'evidentissima rilevanza eziologica della sua condotta, eliminando la quale (secondo il criterio di verifica contro-fattuale *ex post*) la condotta non si sarebbe estrinsecata nei termini delittuosi concretamente accertati.

#### *Alcune considerazioni giuridiche*

Venendo ai profili giuridici della vicenda investigata, non sussistono dubbi in ordine all'integrazione degli elementi tipici dell'estorsione, sia pure nella forma tentata per la resistenza opposta dalla vittima. In particolare, la minaccia si è manifestata attraverso una progressione intimidatoria.

Nello sviluppo dinamico dell'azione criminale, è agevolmente apprezzabile, la circostanza aggravante delle "più persone riunite", atteso come (in più occasioni) almeno due degli indagati si siano presentati simultaneamente innanzi alla vittima per estrinsecare in maniera, sempre più manifesta e pervicace il loro intento delittuoso, realizzando così quegli "...effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena...", secondo gli insegnamenti di Cass VI n. 41359/2010.

Chiarissima è anche l'individuazione, nei fatti investigati, dell'aggravante del cd. metodo mafioso di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91. Sin dall'origine, infatti, la intimidazione estorsiva è stata presentata alla vittima come sponsorizzata dalle famiglie mafiose che controllavano quei territori. In sostanza, il metodo mafioso si è espresso in forma indiretta ed implicita (sulla configurabilità dell'aggravante con siffatte modalità cfr. Cass. V, n. 3101/2010), nella fase di presentazione, per fare intendere alla vittima come il rapporto di forze non gli consentisse di sottrarsi alla pretesa, in quanto questa era riferibile anche alla volontà del temibile casato mafioso, di cui gli indagati erano componente per legame di affinità.

E va rammentato come la circostanza del metodo mafioso, non implichi neppure che sia dimostrata l'esistenza dell'associazione criminale (così Cass. I, n. 16883/2010), rilevando, invece, che la tecnica di intimidazione del reo si giovi del riferimento agli interessi nella vicenda di soggetti legati alla criminalità organizzata (così Cass. I, n. 14193/2010).

Insegna in merito Cass. I, n. 4898/2008 "...che sul punto occorre considerare, in particolare, che la norma dell'art. 7 cit. tiene conto che la stabilità della presenza di associazioni criminose nel tessuto sociale imprime un carattere metodologico obiettivo alla forza di intimidazione propria del vincolo associativo e, correlativamente, alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sicché l'una può essere esercitata e dell'altra può avvalersi anche chi non è affiliato a un'associazione di tipo mafioso (cfr. Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 14 novembre 1998 n. 5839, ric. Giampà), essendo la funzione della norma quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, vale a dire il *modus operandi* dell'associazione di



tipo mafioso in quanto utilizzato, sul presupposto dell'esistenza in una zona determinata di associazioni di quel tipo operanti, anche dal delinquente individuale (cfr. Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 31 gennaio 2000 n. 4003, ric. Muccari; Sez. 1<sup>^</sup>, 18 novembre 1998 n. 5711, ric. Vitale e altri; Id., 12 ottobre 1998 n. 2128, ric. P.M. e Prete e altri);...".

E concludendo sul punto, va evidenziato come a fronte dell'evocazione di superiori referenti criminali da parte dei suoi aguzzini, l'atteggiamento di contrapposizione dialettica del Testa alle ingiuste minacce e pretese, non è affatto idoneo ad escludere la sussistenza dell'aggravante in questione (così Cass. I, n. 14951/2009), essendo, invece, il frutto di una precisa scelta personale della vittima e della sua impresa, determinata a non cedere ai ricatti della criminalità organizzata.

#### *La partecipazione all'associazione mafiosa denominata ndrangheta*

La consumazione di un delitto di matrice estorsiva, eseguito con modalità mafiose nel locale contesto criminale è, di per sé, un solido elemento indiziario della partecipazione dei suoi autori all'associazione denominata ndrangheta. Il rigidissimo controllo del territorio e delle attività economiche da parte della predetta associazione, accertato quale dato caratterizzante tipico ed imprescindibile della stessa in una pleora di sentenze definitive, consente di potere definire una siffatta regola d'esperienza un dato pacifico, frutto del cd. notorio giudiziario. E' lecito, perciò, utilizzare la predetta regola di esperienza quale parametro di esplicazione di un percorso inferenziale che voglia giungere dal dato noto: la consumazione di un delitto estorsivo con modalità mafiose, a quello oggetto di dimostrazione: la partecipazione dei protagonisti di quello specifico reato all'associazione mafiosa. E, nel caso di specie, le spiegazioni alternative a quella proposta, in applicazione della citata regola di esperienza, trovano minore capacità esplicativa logica, tenuto conto del settore economico in cui si è realizzata la tentata estorsione: un appalto pubblico per lavori distribuiti su un ampio territorio. Si tratta, infatti, di una tipologia economico-produttiva che è tipicamente appannaggio delle cosche mafiose che non consentono a terzi estranei al vincolo associativo di potere interferire o addirittura concorrere alla consumazione delle condotte estorsive attraverso le quali tipicamente si manifesta la capacità dell'associazione di controllare il territorio ed incidere sulle attività imprenditoriali che vi si svolgono.

Ma accanto al predetto argomento inferenziale, l'indagine consente di rinvenire una fonte diretta di prova della partecipazione degli indagati (escluso Musolino Domenico) all'associazione mafiosa denominata ndrangheta.

Ed infatti, ha riferito il Testa come Musolino Luigi abbia presentato se stesso ed i due soggetti che avevano avuto il primo colloquio estorsivo con lui, quali rappresentanti delle articolazioni della predetta associazione criminale che avevano equamente e concordemente ripartito il territorio di rispettiva competenza ed egemonia mafiosa. Si riporta lo specifico passaggio del narrato del Testa:

*“...Uno di queste persone dove essersi presentatomi riferiva di essere il “rappresentante” di zona. Io ironicamente rispondevo testualmente: “MA INSOMMA QUI CHI COMANDA VISTO CHE ALTRE PERSONE AVEVANO GLA’ VANTATO TALI DIRITTI”. L’uomo si metteva a ridere e cominciava a spiegarmi la suddivisione territoriale; nello specifico mi diceva che la zona compresa dal km 6+700 al semaforo di Pellaro, era di sua competenza, dal semaforo fino al km 22 la competenza era divisa a metà tra la sua “famiglia” ed un’altra “famiglia” che non specificava; dal km 22 al 31 la competenza era delle persone con cui avevo parlato la prima volta vicino alla TAMOIL e che poi ho capito essere di Melito per i fatti che narrerò a breve. Io prendevo atto di questa suddivisione e facevo presente che altre persone si erano fatte vive. Lui mi rispondeva di essere a conoscenza di questa cosa e mi diceva che a breve saremmo andati in un’altra zona dove avremmo parlato con altre persone....”.*

Ecco, allora, come l’argomento inferenziale che si è prima esplicitato, trovi un formidabile riscontro nelle stesse dichiarazioni riferite da uno degli indagati alla vittima. Anzi deve dirsi come un siffatto elemento di prova sia di per sé auto-dimostrativo della partecipazione dei predetti indagati all’associazione mafiosa, in una sorta di riscontrarsi reciproco di elementi di prova già dotati di autonoma e specifica solidità dimostrativa. Inoltre, le chiarissime indicazioni territoriali fornite da Musolino Luigi al Testa, riscontrano ulteriormente i risultati investigativi già raggiunti in altri procedimenti (in particolare i procedimenti cd. Meta e Crimine) in ordine alla struttura unitaria della ndrangheta. Ed infatti, trattandosi di appalto pubblico ricadente su un più ampio territorio, ne è immediatamente derivata la necessità di operare congiuntamente l’estorsione, trattandosi di vicenda che imponeva l’esplicazione di una *governance* unitaria e condivisa dell’attività delittuosa. Inoltre, grazie alle predette affermazioni del Musolino ed alla dettagliata ripartizione territoriale fornita al Testa, il RONI CC, nell’informativa finale, prendendo a base di riferimento provvedimenti giudiziari emessi in altri procedimenti, hanno chiaramente identificato le singole cosche mafiose, quelle degli Iamonte e dei Ficara-Latella (in cui si esplica l’articolazione territoriale unitaria dell’associazione) di appartenenza di ciascun indagato (cfr. le pagg. da 18 a 25 e da 33 a 36 dell’informativa del locale RONI CC)), fornendo specifici elementi derivanti dalle conclusioni giudiziarie di altri procedimenti per ribadirne l’esistenza. Quindi, hanno ulteriormente riportato gli elementi di prova derivanti da altri procedimenti che forniscono ulteriori, abbondanti riscontri alla partecipazione degli indagati ai rispettivi sodalizi criminali, nei termini descritti in imputazione (cfr. le pagg. da 26 a 32.e da 36 a 55 dell’informativa del locale RONI CC) e, perciò, l’adoperarsi di Fontana, Minniti e Gullì, nel contesto dell’articolazione territoriale riferibile agli Iamonte e di Musolino Luigi nel contesto dell’articolazione territoriale riferibile ai Ficara-Latella.

Sussistono, perciò, plurimi convergenti elementi probatori dimostrativi della partecipazione degli indagati all’associazione criminale denominata ndrangheta.

**Considerato inoltre che** sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione in delitti della stessa specie, alla luce delle qualità personali degli indagati, nonché delle

modalità di esecuzione del fatto che lasciano inferire come questo non sia qualificabile in termini occasionali, ma piuttosto professionali, in un consolidato contesto associativo di cui i predetti sono partecipi; ed uguale conclusione - sia pure in termini di differente pericolosità (ed intensità criminale), ma di identica probabilità prognostica reiterativa - va rassegnata in merito a Musolino Domenico, alla luce del suo mettersi a disposizione delle volontà degli accoscati sul territorio, al fine di partecipare in maniera volontaria e consapevole alle loro strategie; sicchè, è altamente probabile che egli non rifiuterà di prestarsi nuovamente a tali desiderata, così che - quale controprestazione - egli possa perpetuare nelle sue attività imprenditoriali, in un settore che (come è confermato anche dalla presente indagine) è stabilmente controllato o infiltrato dagli esponenti della criminalità;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 384 c.p.p.

#### **DISPONGONO**

il fermo di **FONTANA Filippo**, nato a Melito di Porto Salvo il 07.12.1959; **GULLÌ Giovanni**, nato a Melito di Porto Salvo il 12.10.1978; **MINNITI Salvatore**, nato a Montebello Jonico il 13.06.1961; **MUSOLINO Luigi**, nato a Reggio Calabria il 06.02.1976, ivi residente alla c.da Maldariti n. 47 - Ravagnese; **MUSOLINO Domenico**, nato a Reggio Calabria il 14.07.1976;

#### **DISPONGONO**

che gli Ufficiali ed Agenti del RONI CC di Reggio Calabria (che allo scopo si delega con facoltà di sub-delega) o altra P.G. che eseguirà il presente provvedimento, diano immediata notizia dell'esecuzione al Pubblico Ministero del luogo in cui il fermo sarà eseguito, trasmettendo allo stesso, ed anche a questo Ufficio, il relativo verbale;

che i medesimi diano immediata informazione dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di fermo al difensore che il fermato (formalmente invitato alla relativa nomina in relazione al presente procedimento) nominerà al momento del fermo, o comunque, in mancanza, al difensore di ufficio individuato sulla base dei criteri di cui al c. 2° dell'art. 97 c.p.p., nell'avv. NERI CATERINA del Foro di Reggio Calabria, individuato come da foglio allegato al presente;

che gli stessi diano senza ritardo notizia dell'avvenuto fermo, previo consenso del fermato, ai familiari del medesimo;

che gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che eseguiranno il presente provvedimento, conducano il fermato al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, nella Casa Circondariale o Mandamentale del luogo di esecuzione del fermo, a disposizione della Autorità Giudiziaria competente per le richieste in ordine alla convalida

Si trasmetta il presente provvedimento in copia per l'esecuzione al RONI CC di Reggio Calabria;


Mandano alla Segreteria per quanto di competenza

Reggio Calabria, 23 FEB. 2012

  
(dott. Mario Colamonicì - Sost.)

**I PUBBLICI MINISTERI**

(dott. Stefano Musolino - Sost.)



 **IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
dott. Giuseppe Pignatone

